



L'ANTICIPO MENSILE DEL TFR IN BUSTA PAGA

L'argomento dovrebbe essere già noto, in quanto la Qu.I.R. (QUota Integrativa della Retribuzione) è stata introdotta con la finanziaria 2015 a partire dal mese di maggio di quell'anno. A distanza di due anni vale comunque la pena riassumerne brevemente il suo funzionamento e le peculiarità.

Innanzitutto, in cosa consiste la Qu.I.R. ? Si tratta in concreto della possibilità, data ai lavoratori, di scegliere che il T.F.R. maturato nel singolo mese venga erogato il mese stesso in busta paga.

È però una misura sperimentale, attivabile per il periodo paghe che va da maggio 2015 a giugno 2018 e, una volta attivata tale possibilità dal lavoratore, diviene irrevocabile per tutta la durata del periodo.

La richiesta di liquidazione mensile della Qu.I.R. può essere esercitata anche qualora il lavoratore abbia già conferito il suo T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari.

A quanto ammonta l'importo della Qu.I.R.? Corrisponde alla retribuzione imponibile utile del mese di competenza, divisa per 13,5 e al netto del contributo inps dello 0,50%.

Da quando decorre il pagamento ? La Qu.I.R. entra nella busta paga, in via generale, del mese seguente a quello della richiesta.

Se il lavoratore opta per la Qu.I.R. si sospende il trasferimento del TFR all'eventuale Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps o al fondo di previdenza complementare.

Attenzione però, le istanze presentate su moduli "fai da te" non sono ritenute valide, la volontà va espressa dal lavoratore utilizzando lo specifico modulo previsto dal Ministero del Lavoro (in caso di necessità è scaricabile direttamente dal sito www.studioboller.it sezione dedicata alle aziende clienti).

Importante: la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria (quindi meno conveniente del TFR quando accantonato) e concorre alla formazione del reddito complessivo, compreso il reddito per la determinazione degli Assegni del nucleo Familiare ANF. Invece, in analogia con il Tfr, mantiene l'esenzione ai fini contributivi ed inoltre non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'attribuzione del bonus 80 euro;

Si ricorda che tutte le circolari predisposte sono anche direttamente scaricabili dal sito www.studioboller.it nella sezione riservata alle aziende.

L'argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti